

Legge regionale 09 gennaio 2018 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/02/2018

**Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio.**

**Art. 10**

*(Responsabile della piscina)*

**1.** Al fine di garantire la sicurezza degli impianti e dei bagnanti nonché la loro igiene e la funzionalità delle piscine, il titolare dell'impianto individua il responsabile della piscina ovvero dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni.

**2.** Il responsabile della piscina assicura:

**a)** il corretto funzionamento della struttura sotto il profilo gestionale, tecnologico e organizzativo;

**b)** il rispetto dei requisiti igienico-ambientali dell'impianto, nonché dei requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca previsti dall'articolo 6, comma 2;

**c)** la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo previste dall'articolo 13;

**d)** la quotidiana pulizia e una periodica disinfezione, con l'allontanamento di ogni rifiuto, in tutti gli ambienti della piscina, secondo le modalità riportate nel regolamento di cui all'articolo 6 e nelle procedure di autocontrollo di cui all'articolo 13;

**e)** il rispetto del piano di sicurezza contenuto nel documento di valutazione del rischio redatto dal responsabile della piscina o da un soggetto terzo abilitato.